

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) N. 973/2012 DELLA COMMISSIONE

del 22 ottobre 2012

che apre un'inchiesta sulla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 925/2009 del Consiglio sulle importazioni di fogli di alluminio originari della Repubblica popolare cinese tramite importazioni di fogli di alluminio in rotoli non ricotti di larghezza superiore a 650 mm originari della Repubblica popolare cinese, e che dispone la registrazione di tali importazioni

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾ (di seguito «il regolamento di base»), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, e l'articolo 14, paragrafo 5,

sentito il comitato consultivo conformemente all'articolo 13, paragrafo 3, e all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base,

considerando quanto segue:

A. DOMANDA

- (1) La Commissione europea («la Commissione») ha ricevuto, in conformità all'articolo 13, paragrafo 3, e all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, una domanda che l'invita ad aprire un'inchiesta sull'eventuale elusione delle misure antidumping istituite sulle importazioni di fogli di alluminio originari della Repubblica popolare cinese e ad assoggettare a registrazione le importazioni di fogli di alluminio in rotoli non ricotti di larghezza superiore a 650 mm originari della Repubblica popolare cinese.
- (2) La domanda è stata presentata il 24 settembre 2012 da SYMETAL S.A, EUROFOIL Luxembourg SA, Alcomet e Hydro Aluminium Rolled Products GmbH, quattro produttori dell'Unione che fabbricano fogli di alluminio.

B. PRODOTTO

- (3) Il prodotto oggetto dell'eventuale elusione è costituito da fogli di alluminio di spessore non inferiore a 0,008 mm e non superiore a 0,018 mm, senza supporto, semplicemente laminati, presentati in rotoli di larghezza non superiore a 650 mm e di peso superiore a 10 kg e attualmente classificati al codice NC 7607 11 19 (codice TARIC 7607 11 19 10), originari della Repubblica popolare cinese («il prodotto in esame»).
- (4) Il prodotto oggetto dell'inchiesta è lo stesso descritto nel precedente considerando, ma presentato all'importazione in rotoli non ricotti di larghezza superiore a 650 mm,

attualmente classificato allo stesso codice NC del prodotto in esame ma con un diverso codice TARIC (7607 11 19 90, fino all'entrata in vigore del presente regolamento) e originario della Repubblica popolare cinese («il prodotto oggetto dell'inchiesta»).

C. MISURE IN VIGORE

- (5) Le misure attualmente in vigore che potrebbero eventualmente essere oggetto di elusione sono i dazi antidumping istituiti dal regolamento (CE) n. 925/2009 del Consiglio ⁽²⁾ che istituisce un dazio antidumping sulle importazioni di fogli di alluminio originari, tra l'altro, della Repubblica popolare cinese.

D. MOTIVAZIONE

- (6) La domanda contiene elementi di prova sufficienti a dimostrare che le misure in vigore descritte nel considerando 5 vengono eluse mediante l'importazione del prodotto oggetto dell'inchiesta e la sua successiva conversione nel prodotto in esame.
- (7) Gli elementi di prova forniti sono esposti qui di seguito.
- (8) La domanda dimostra che dopo l'istituzione del dazio antidumping definitivo sul prodotto in esame stabilita dal regolamento (CE) 925/2009, la configurazione degli scambi riguardanti le esportazioni dalla Repubblica popolare cinese verso l'Unione ha subito un notevole cambiamento, senza che vi fossero motivi o giustificazioni sufficienti a parte l'istituzione del dazio.
- (9) Tale cambiamento sembra dovuto all'importazione del prodotto in esame leggermente modificato, che viene poi convertito nel prodotto in esame nell'Unione.
- (10) La domanda contiene inoltre sufficienti elementi di prova del fatto che gli effetti riparatori delle misure antidumping in vigore nei confronti del prodotto in esame risultano compromessi in termini sia quantitativi che di prezzi. Volumi significativi di importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta sembrano aver sostituito le importazioni del prodotto in esame. Vi sono inoltre sufficienti

⁽¹⁾ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

⁽²⁾ GU L 262 del 6.10.2009, pag. 1.

elementi di prova del fatto che le importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta avvengono a prezzi inferiori al prezzo non pregiudizievole stabilito nell'inchiesta che ha determinato l'istituzione delle misure in vigore.

- (11) Infine, la domanda contiene sufficienti elementi di prova del fatto che i prezzi del prodotto oggetto dell'inchiesta dopo la conversione sono oggetto di dumping rispetto al valore normale stabilito precedentemente per il prodotto in esame.
- (12) Se nel corso dell'inchiesta saranno individuate pratiche di elusione, di cui all'articolo 13 del regolamento di base, diverse dalla semplice conversione, l'inchiesta potrà riguardare anche tali pratiche.

E. PROCEDURA

- (13) Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un'inchiesta a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base, e per disporre la registrazione delle importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta, in conformità all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base.

a) Questionari

- (14) Per ottenere le informazioni che ritiene necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione invierà questionari ai produttori esportatori noti e alle associazioni note di produttori esportatori della Repubblica popolare cinese, agli importatori noti e alle associazioni note di importatori dell'Unione, nonché alle autorità della Repubblica popolare cinese. Potranno eventualmente essere chieste informazioni anche all'industria dell'Unione.
- (15) In ogni caso, tutte le parti interessate sono invitate a contattare immediatamente la Commissione entro il termine indicato all'articolo 3 del presente regolamento e a richiedere un questionario entro il termine indicato all'articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento, dato che il termine indicato all'articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento si applica a tutte le parti interessate.
- (16) Le autorità della Repubblica popolare cinese saranno informate dell'apertura dell'inchiesta.

b) Raccolta di informazioni e audizioni

- (17) Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni per iscritto e a fornire elementi di prova in merito. La Commissione può inoltre sentire le parti interessate che ne facciano richiesta per iscritto e dimostrino di avere particolari motivi per chiedere un'audizione.

c) Esenzione dalla registrazione delle importazioni o dalle misure

- (18) In conformità all'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base, le importazioni del prodotto oggetto

dell'inchiesta possono essere esentate dalla registrazione o dalle misure se l'importazione non costituisce una forma di elusione.

- (19) Mentre è necessario esaminare la portata dell'eventuale elusione all'interno e/o all'esterno dell'Unione, possono essere concesse esenzioni, a norma dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base, agli importatori e/o esportatori del prodotto oggetto dell'inchiesta che possono dimostrare di non essere collegati⁽¹⁾ ai produttori interessati dalle misure⁽²⁾ e di non essere coinvolti in pratiche di elusione. Gli importatori e gli esportatori che desiderano ottenere un'esenzione devono presentare una domanda debitamente suffragata da elementi di prova entro il termine indicato all'articolo 3, paragrafo 3, del presente regolamento.

F. REGISTRAZIONE

- (20) In conformità all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, occorre disporre la registrazione delle importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta al fine di consentire, qualora le conclusioni dell'inchiesta confermino l'elusione, la riscossione dell'appropriato ammontare di dazi antidumping a decorrere dalla data di imposizione della registrazione di tali importazioni.

G. TERMINI

- (21) Ai fini di una buona amministrazione, devono essere precisati i termini entro i quali:
- le parti interessate possono manifestarsi alla Commissione, presentare le loro osservazioni per iscritto e inviare le risposte al questionario o eventuali altre informazioni di cui si debba tener conto nel corso dell'inchiesta,
 - gli importatori dell'Unione e gli esportatori possono chiedere l'esenzione dalla registrazione delle importazioni o dalle misure,
 - le parti interessate possono chiedere per iscritto di essere sentite dalla Commissione.

⁽¹⁾ A norma dell'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione riguardante l'applicazione del codice doganale comunitario, due o più persone sono considerate legate solo se: a) l'una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell'impresa dell'altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l'una è il datore di lavoro dell'altra; d) una persona qualsiasi possiede, controlla o detenga, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell'una e dell'altra; e) l'una controlla direttamente o indirettamente l'altra; f) l'una e l'altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; oppure se h) appartengono alla stessa famiglia. Si considerano appartenenti alla stessa famiglia solo persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti: i) marito e moglie, ii) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di primo grado, iii) fratelli e sorelle (germani e consanguinei o uterini), iv) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di secondo grado, v) zii/zie e nipoti, vi) suoceri e generi o nuore, vii) cognati e cognate (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1). In questo contesto, per persona si intendono le persone fisiche o giuridiche.

⁽²⁾ Anche se gli importatori sono legati nel modo sopraindicato a società soggette alle misure istituite nei confronti delle importazioni originarie della Repubblica popolare cinese («le misure antidumping originarie»), può comunque essere accordata un'esenzione se non esistono elementi di prova del fatto che la relazione con le società sottoposte alle misure originarie è stata stabilita o utilizzata per eludere le misure originarie.

- (22) È importante notare che l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali stabiliti dal regolamento di base è subordinato al rispetto dei termini fissati all'articolo 3 del presente regolamento.

H. OMESSA COLLABORAZIONE

- (23) Se una parte interessata rifiuta l'accesso a informazioni necessarie, non le comunica entro i termini stabiliti oppure ostacola gravemente l'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni, positive o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all'articolo 18 del regolamento di base.
- (24) Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si terrà conto di tali informazioni e si potranno utilizzare i dati disponibili.
- (25) Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e le conclusioni si basano pertanto sui dati disponibili, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base, l'esito dell'inchiesta per tale parte può essere meno vantaggioso di quanto lo sarebbe stato se avesse collaborato.

I. CALENDARIO DELL'INCHIESTA

- (26) A norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base, l'inchiesta verrà conclusa entro nove mesi dalla data di pubblicazione del presente regolamento nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

J. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- (27) Si noti che i dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati ⁽¹⁾.

K. CONSIGLIERE-AUDITORE

- (28) Le parti interessate possono chiedere l'intervento del consigliere-auditore della direzione generale del Commercio, che funge da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta. Il consigliere-auditore esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e le domande di audizione di terzi. Egli può organizzare un'audizione con una singola parte interessata e mediare al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate.
- (29) Le domande di audizione con il consigliere-auditore devono essere motivate e presentate per iscritto. Il consigliere-auditore si occupa anche di organizzare un'audizione delle parti che consenta la presentazione delle diverse posizioni e delle relative controdeduzioni.

- (30) Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto le parti interessate sono invitate a consultare le pagine dedicate al consigliere-auditore all'interno del sito web della DG Commercio: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/hearing-officer/index_en.htm

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009 è aperta un'inchiesta per stabilire se le importazioni verso l'Unione di fogli di alluminio di spessore non inferiore a 0,008 mm e non superiore a 0,018 mm, senza supporto, semplicemente laminati, presentati in rotoli non ricotti di larghezza non superiore a 650 mm e di peso superiore a 10 kg e attualmente classificate al codice NC ex 7607 11 19 (codice TARIC 7607 11 19 20), originari della Repubblica popolare cinese, eludano le misure istituite dal regolamento (CE) n. 925/2009.

Articolo 2

In conformità all'articolo 13, paragrafo 3, e all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1225/2009 le autorità doganali sono invitate a prendere gli opportuni provvedimenti per registrare le importazioni nell'Unione di cui all'articolo 1 del presente regolamento.

Le importazioni sono soggette a registrazione per un periodo di nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

La Commissione può, mediante regolamento, chiedere alle autorità doganali di cessare la registrazione delle importazioni nell'Unione dei prodotti fabbricati da produttori o importati da importatori che abbiano presentato una domanda di esenzione dalla registrazione e che siano risultati conformi alle condizioni per l'ottenimento di un'esenzione.

Articolo 3

I questionari devono essere richiesti alla Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente regolamento nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Salvo disposizioni contrarie, le parti interessate devono contattare la Commissione, comunicare per iscritto le loro osservazioni, rispondere al questionario e fornire qualsiasi altra informazione entro 37 giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, affinché tali osservazioni ed informazioni possano essere prese in considerazione ai fini dell'inchiesta.

I produttori dell'Unione e i produttori che chiedono l'esenzione dalla registrazione delle importazioni o dalle misure devono presentare una domanda debitamente sostenuta da elementi di prova entro lo stesso termine di 37 giorni.

Le parti interessate possono inoltre chiedere di essere sentite dalla Commissione entro lo stesso termine di 37 giorni.

⁽¹⁾ GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

Le parti interessate devono presentare tutte le comunicazioni e le richieste in formato elettronico (le comunicazioni non riservate per e-mail e quelle riservate su CD-R/DVD), indicando il proprio nome, indirizzo, e-mail e i numeri di telefono e di fax. Le deleghe, le certificazioni firmate e i relativi aggiornamenti che accompagnano le risposte al questionario devono però essere presentati in formato cartaceo, vale a dire inviati per posta o consegnati a mano all'indirizzo sottoindicato. A norma dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento di base, se una parte interessata non è in grado di trasmettere le comunicazioni e le richieste in formato elettronico, deve informarne immediatamente la Commissione. Per ulteriori informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione, le parti interessate possono consultare il sito Internet della direzione generale del Commercio: <http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence>

Tutte le comunicazioni scritte, comprese le informazioni richieste nel presente regolamento, le risposte al questionario e la corrispondenza inviate dalle parti interessate su base riservata devono essere contrassegnate dalla dicitura *Limited* (a diffusione limitata) ⁽¹⁾ e, conformemente all'articolo 19, paragrafo 2, del

regolamento di base, essere corredate di una versione non riservata, contrassegnata dalla dicitura *For inspection by interested parties* (consultabile da tutte le parti interessate).

Indirizzo della Commissione da utilizzare per la corrispondenza:

Commissione europea
Direzione generale del Commercio
Direzione H
Ufficio: N105 08/020
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

Fax + 32 2 299 37.04

Indirizzo e-mail: TRADE-AC-AHF@ec.europa.eu

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ Un documento a diffusione limitata (*Limited*) è un documento considerato riservato a norma dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1225/2009 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51) e dell'articolo 6 dell'accordo OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping). Tale tipo di documento è protetto anche a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).